COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI MARINA MERCANTILE

XXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 APRILE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SAMMARTINO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 207

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2212) 207

PRESIDENTE 207, 208

GIGLIA, *Relatore* 207

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile* 208

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Disposizioni concernenti la pesca marittima (663) 208

PRESIDENTE 208, 216

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 208

La seduta comincia alle 11,30.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bianchi Gerardo, Dagnino e Fabbri Riccardo.

Discussione del disegno di legge: Modificazione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: Modificazione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni.

Il provvedimento è già stato approvato dalla competente VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 marzo 1965,

Il Relatore, onorevole Giglia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIGLIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sarò brevissimo. Il problema che forma oggetto del disegno di legge sottoposto al nostro esame riveste un particolare valore per il personale delle Ferrovie dello Stato per l'adeguamento, che esso comporta, delle indennità accessorie all'attuale situazione monetaria.

Si tratta di una esigenza fatta presente da tempo dai Sindacati dei lavoratori, i quali

hanno chiesto l'adeguamento degli articoli 41, 44, 45, 51, 52, 61, 72 e 79 della legge 31 luglio 1957 e successive variazioni. Si tratta di elevare il compenso per assenza dalla residenza nelle seguenti misure: da lire 70 a 90 orarie, per i macchinisti e capi treno, da lire 63 a 82, per gli aiuto macchinisti e i conduttori principali e, da lire 56 a 82, per tutti gli altri. Si è ritenuto inoltre opportuno elevare, da lire 85 a 110, il soprassoldo notturno per il personale di prima categoria, da lire 50 a 65 per il personale di seconda, mentre viene elevato da lire 54 a 80 giornaliere il premio previsto per il contatto o la manipolazione di sostanze tossiche.

La legge prevede all'articolo 2 l'entrata in vigore degli adeguamenti previsti alla data del 1° novembre 1964, mentre all'articolo 3 prevede la copertura del maggiore onere di lire 2 miliardi e 860 milioni.

Come Relatore esprimo pertanto parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo si associa alla richiesta del Relatore.

PRESIDENTE. A questo punto debbo precisare che il provvedimento che stiamo esaminando è stato assegnato dalla Presidenza dell'Assemblea alla nostra Commissione appena ieri e, alla stessa data, la V Commissione permanente è stata investita del parere alla nostra Commissione.

Non essendosi potuta riunire questa mattina la V Commissione, manca il suo parere che è vincolante.

Pertanto siamo costretti a sospendere la discussione. Aggiungo che, data l'urgenza del provvedimento, mi farò parte diligente al fine di ottenere il prescritto parere della V Commissione il prima possibile.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la pesca marittima (663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente: Disposizioni concernenti la pesca marittima.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, fu nominato a suo tempo un Comitato ristretto per l'esame, lo studio e il coordinamento dei vari emendamenti presentati.

Sono lieto di comunicare che detto Comitato ha concluso ieri i suoi lavori procedendo alla stesura di un nuovo testo. Desidero altresì rilevare che da parte del Governo – qui presente nella persona del Sottosegretario, onorevole Riccio – c'è stata molta sensibilità e comprensione nei confronti dei voti e dei problemi sollevati dalle varie parti.

Circa la ripresa della discussione, con l'esame del testo redatto dal Comitato, ritengo che sia opportuno attendere che tutti gli onorevoli colleghi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza. Propongo, pertanto, di rinviare la discussione ad altra seduta, onde permettere di far ciclostilare e distribuire il nuovo testo, la cui stesura, come ho detto più sopra, è stata conclusa soltanto ieri sera.

D'altra parte, il Sottosegretario Riccio ha chiesto di fare oggi, sull'argomento, dichiarazioni a nome del Governo e, quindi, anche l'odierna convocazione avrebbe, comunque, la sua ragione d'essere.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do, allora, la parola all'onorevole Sottosegretario per comunicazioni a nome del Governo; dopo di che risulta stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Questa nota introduttiva non vuole essere di chiarificazione né agli emendamenti né al testo elaborato dal Comitato ristretto; ché su questo riferirà – com'è chiaro, secondo il regolamento – il Relatore, onorevole Amodio; vuole essere solo una impostazione generale dei problemi della pesca, che si tende di risanare con la legge.

Desidero ringraziare l'onorevole Amodio, valoroso relatore di questo disegno di legge, e desidero ringraziare anche gli onorevoli deputati componenti il Comitato ristretto per la loro collaborazione tanto piena ed interessante; i loro interventi hanno raggiunto, talvolta, toni elevatissimi: mi riferisco, per esempio, alla discussione sull'imprenditore di pesca.

La illustrazione che sto per farvi si riferisce, dunque, alla impostazione della legge ed ai problemi di politica della pesca, sui quali ci sono state numerose discussioni.

I) *Finalità della legge.*

È nota l'attuale situazione della legislazione della disciplina della pesca in Italia: un

notevole numero di provvedimenti emanati per risolvere determinati problemi, norme ormai superate dai tempi e spesso prive del necessario coordinamento, per cui si sono manifestati anche casi di contrasti fra le varie disposizioni. Basterebbe citare, a titolo di esempio di palese contrasto, il caso dell'articolo 8 e dell'articolo 10 del D.P.R. 13 luglio 1957, n. 747: l'articolo 8 dà facoltà alle amministrazioni provinciali di consentire deroghe a norme regolamentari vigenti in materia di distanza dalla costa, di modalità di impiego, di tempi e di strumenti di pesca, mentre l'articolo 10 attribuisce la competenza in materia di rilascio di permessi di pesca alle Capitanerie di porto che, in tale sede, dovranno stabilire le distanze dalla costa, le modalità di impiego, ecc. Non si sa quindi, in caso di contrasto tra le due autorità locali, quale disposizione debba prevalere.

Un complesso di motivi, perciò, pongono la necessità di procedere ad una revisione della legislazione sulla disciplina della pesca marittima per coordinarla e per adeguarla alle nuove esigenze tecniche che lo sviluppo della nostra pesca comporta.

Inoltre il rinnovamento delle nostre leggi sulla pesca marittima è stato reso improrogabile anche dalla urgenza di uniformarla ai principî che hanno ispirato gli accordi di Ginevra del 1960 sulla conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare.

A ciò provvede in particolare modo l'articolo 1 del disegno di legge che, estendendo l'applicazione della legge al mare libero, limitatamente ai cittadini italiani, consente di applicare anche in tali zone le norme per la conservazione ed il miglior rendimento delle risorse viventi marine.

Il provvedimento in esame costituisce, inoltre, il necessario presupposto per perseguire gli scopi che la programmazione si propone. Infatti esso, una volta entrato in vigore, darà al Ministero il potere di disciplinare convenientemente la pesca in modo da impedire l'ulteriore depauperamento del nostro patrimonio ittico. Ciò non può non essere considerato pregiudiziale rispetto ad una politica che si proponga lo sviluppo della pesca.

La pesca marittima, nel suo rapido sviluppo verso una fase sempre più caratterizzata da mezzi, metodi e cognizioni reperiti in sede tecnico-scientifica, è oggi nei paesi più progrediti un'attività decisamente industriale la quale sovente si svolge in zone di mare molto distanti dalle coste e consente di far pervenire al consumatore, mediante i sistemi di congelamento, un prodotto in ottimo stato di conservazione, anche se le catture sono avvenute molto tempo prima in zone lontane.

Tale progresso, mediante il quale è stato possibile incrementare in modo sorprendente le catture e porre a disposizione dei popoli dei diversi Paesi maggiori quantitativi di un alimento, quale il pesce, ricco di sostanze proteiche, richiede da parte dei Governi incoraggiamenti, interventi, ordinamenti, divieti i quali formino il contenuto di una serie di provvedimenti in sede legislativa e tecnica.

In Italia la pesca marittima, che si va trasformando anche essa da quella tradizionale a carattere familiare-artigianale, in vera e propria industria, attualmente è però ancora costituita da un pulviscolo di molte e piccolissime aziende e non è che non veda quanto questo sistema sia oggi deleterio e come sia non solo necessario, ma indispensabile, arrivare ad una concentrazione delle iniziative. Una tale concentrazione oggi è più che mai indispensabile per poter far fronte alla evoluzione avvenuta nel settore industriale, in quello commerciale e soprattutto in quello internazionale specialmente negli ultimi 10 anni.

È venuto il momento, se si vuole che la pesca marittima sia in grado di competere con quella degli altri Paesi, di orientare e dirigere anche la iniziativa individuale e sottrarla alle decisioni prese in base a situazioni momentanee determinatesi in una marineria o in un'altra, inquadrandola, invece, in una vera e propria programmazione della pesca fatta su scala nazionale, tenuto conto, si capisce, delle necessità e delle possibilità delle nostre marinerie, spesso molto diverse tra loro e per preparazione, e per attrezzatura, e per condizioni dell'elemento umano.

Un'idea abbastanza esatta della situazione la si può avere se si considera che su 3.130 motopescherecci (senza tenere conto delle oltre 13.000 motobarche) 1.731 sono inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda, 297 sono tra le 25 e le 30, 291 tra le 30 e le 35 e solamente 811 sono superiori alle 35 tonnellate.

È vero che negli ultimi anni si è sviluppata una tendenza verso costruzioni di tonnellaggio più elevato e la nostra flottiglia atlantica dalle 5 motonavi della Genepesca è oggi passata alle 65 unità in esercizio, modernamente attrezzate, ma è altrettanto vero che la maggioranza del naviglio da pesca è tuttora costituita da una miriade di piccoli mezzi che per le loro caratteristiche non possono allontanarsi eccessivamente dalle loro basi e sono perciò costretti a lavorare lungo le coste contribuendo così in modo notevole

al depauperamento del patrimonio ittico delle nostre platee marine.

Se a questa situazione si aggiunge il fatto che la legislazione non ha seguito il progresso tecnico e deve considerarsi quindi arretrata e non rispondente alle esigenze attuali (il testo unico delle leggi sulla pesca del 1931 viene applicato ancora utilizzando il regolamento del 1882 !) non può non riconoscersi la necessità di una programmazione accurata, sia nel settore economico che in quello giuridico ed amministrativo, che consenta di aiutare la pesca italiana nel suo processo di ridimensionamento e trasformazione.

Il disegno di legge in esame riguarda più che altro il settore della disciplina della pesca marittima che indubbiamente nella legislazione è il più irrispondente alle esigenze attuali in quanto, per esempio, non prevede norme che possano imporre il rispetto delle clausole di molte convenzioni internazionali che pure abbiamo sottoscritto, specie per quanto riguarda le misure di conservazione del patrimonio ittico nel mare libero e quindi sfruttato da tutti.

Non è che un primo passo nella riforma di tutta la legislazione riguardante la pesca, ma che deve essere considerato preliminare agli ulteriori provvedimenti legislativi che dovranno essere presi al più presto.

II) *Linee di una politica della pesca.*

Dopo questa breve premessa sulle strutture della pesca marittima, passiamo ad esaminare la necessità e quindi gli obiettivi di una politica della pesca sia in rapporto ai soggetti, sia in rapporto ai mezzi, nonché in funzione dell'alimentazione.

A) *in rapporto ai soggetti*: I soggetti, nella attività della pesca, sono fondamentalmente l'imprenditore di pesca e l'armatore, il pescatore nelle sue diverse qualificazioni, dal capitano al marinaio semplice al mozzo, ed infine il diverso personale dirigente o esecutivo delle industrie per la conservazione e la trasformazione del prodotto (industrie conserviere) o che si dedica al commercio del prodotto medesimo.

1) Nei confronti degli imprenditori e armatori una politica della pesca deve innanzi tutto tendere a far si che essi siano incoraggiati e coadiuvati nel reperire i mezzi per sviluppare la loro attività, in armonia con il progresso tecnico raggiunto.

Di qui la necessità di una serie di provvedimenti, presi anche in Italia con numerose leggi cui si spera di farne seguire altre, i quali o mediante contributi a fondo perduto, o mediante finanziamenti a basso tasso di interesse, o mediante concorso nel pagamento degli interessi dei mutui o in altre forme, hanno lo scopo di favorire la costituzione di una moderna ed efficiente flottiglia peschereccia, la quale si presenti seriamente competitiva nello sfruttamento delle risorse ittiche in concorrenza con gli altri Stati. Tenendo presente che la nostra pesca e la relativa flottiglia possono essere costiere, di altura o mediterranea, ed infine oceanica, l'intervento dello Stato deve essere diretto a ridurre il preponderante naviglio di piccolo tonnellaggio, scarsamente produttivo, con unità di tonnellaggio maggiore, modernamente attrezzato, per la pesca mediterranea, e con navi oceaniche le quali, per il loro tonnellaggio e la loro attrezzatura, possono utilizzare le rilevanti risorse ittiche esistenti al di là degli stretti.

La necessità di un intervento finanziario da parte dello Stato nel nostro settore si origina dal fatto che una riconversione della flottiglia peschereccia verso nuove unità modernamente attrezzate, richiede capitali non indifferenti che il privato non può ottenere agevolmente in prestito ad un contenuto tasso di interesse. Tutti gli Stati più progrediti, infatti, come si accennerà più innanzi, hanno adottato una serie di provvedimenti per rendere tecnicamente efficiente ed economicamente competitiva in sede internazionale la loro industria della pesca.

2) Per quanto concerne i pescatori, oltre ai problemi di remunerazione, previdenza ed assistenza, i quali rientrano nel più generale assetto del trattamento economico del lavoro dipendente, è nella nostra sede specifica di una politica della pesca da prendere soprattutto in considerazione la necessità e l'urgenza di una moderna e aggiornata formazione professionale alla quale connettere una nuova specifica disciplina dei titoli e delle qualificazioni per la pesca. Anche i maggiori Stati pescherecci risentono, così come l'Italia, di un mancato adeguamento della formazione professionale e dei titoli allo sviluppo tecnico della pesca ed alla sua specifica e complessa caratterizzazione nei confronti della navigazione e dei trasporti marittimi. Un tempo l'attività della pesca si riduceva alla elementare attività di calare le reti in mare e di raccogliere il pescato. L'attenzione pertanto delle legislazioni si rivolgeva quasi esclusivamente alla preparazione professionale, agli esami ed al rilascio dei titoli per la sola navigazione, senza prevedere sostanziali differenze fra navigazione per la pesca e navigazione per il

trasporto di passeggeri o di merci. Oggi la pesca è divenuta invece un'attività tecnicamente complessa, le navi ad essa adibite sono dotate dei più diversi strumenti offerti dal progresso tecnico, (dai radio-scandagli per la localizzazione dei banchi di pesce al radar, al radiotelefono), nuovi metodi di cattura e di conservazione vengono continuamente escogitati ed adoperati, la navigazione applicata alla pesca ha, in altre parole, acquisito una sua precisa dimensione la quale richiede una preparazione professionale specifica, dei titoli e delle qualificazioni particolari, anche in ragione delle mansioni quanto mai eterogenee (si pensi alla congelazione a bordo o, come avviene presso le flottiglie di alcuni Stati, alla preparazione, sfilettatura, salatura, inscatolamento del prodotto anche esse effettuate a bordo) che vanno coordinate ed organizzate e richiedono dunque una riforma dei programmi di esame, dei titoli e delle qualificazioni. Un apposito disegno di legge dovrà essere necessariamente approntato in un avvenire più o meno prossimo per regolare con nuove norme la complessa materia, organizzare nuove scuole, nuovi corsi, riformare i programmi di esame, distinguere i titoli richiesti per l'abilitazione alla navigazione da quelli per l'attività della pesca.

3) In ciò che concerne infine il commercio dei prodotti ittici, una politica della pesca può trovare in questo settore un suo oggetto specifico nella organizzazione di una sempre più efficiente « distribuzione » e nel potenziamento e controllo dei mercati. Il fine ultimo di un intervento statale in materia dovrebbe essere quello soprattutto di tendere a far si che il prodotto giunga al consumatore nella maggiore quantità e nella migliore qualità ad un prezzo equo di acquisto. Sarebbe necessario, in tale settore che fossero evitate illecite speculazioni, artificiosi rincari dei prezzi, con la organizzazione di mercati efficienti e controllati. La legge con le sue disposizioni relative al pescatore, all'armatore, all'imprenditore di pesca, alle commissioni centrali e periferiche, definisce un sistema giuridico della pesca.

B) *in rapporto ai mezzi*: una politica della pesca in rapporto ai mezzi deve intendersi diretta a promuovere, mediante interventi dello Stato, come già si è detto, la consistenza, l'efficienza e l'ammodernamento della flottiglia peschereccia, e nello stesso tempo un'adeguata formazione professionale degli elementi dediti all'attività della pesca, nonché lo sviluppo di impianti a terra e di attrezzati mezzi di trasporto (vagoni o autocarri frigorifero; la cosiddetta catena del freddo) per la distribuzione del prodotto anche nelle località interne distanti dalla costa.

1) Accanto alle due esigenze dell'incremento della produzione e di una efficace ed aggiornata formazione professionale dei pescatori, un interesse di primo piano presenta anche la distribuzione del prodotto affinché tale distribuzione venga effettuata non solo senza illecite speculazioni ma anche nel modo più idoneo alla penetrazione dell'alimento ittico nelle diverse località dell'interno e presso i diversi ceti della popolazione. Oggi i sistemi di congelamento (ed il pesce congelato e scongelato a regola d'arte è pressoché uguale, per valore nutritivo e per gusto, al pesce fresco), unitamente ad un ben organizzato sistema di depositi e trasporti che utilizzino le possibilità offerte dal congelamento, permettono une distribuzione capillare ed organizzata che va tradotta, nel comune interesse di produttori e consumatori, in una realtà di fatto.

2) Alle diverse provvidenze già attuate fino ad oggi, (Cassa per il Mezzogiorno – Fondo di rotazione per il credito peschereccio a basso tasso d'interesse – Legge sulle costruzioni navali – Legge sul credito navale – Fondo di assistenza e di rifornimento per la piccola pesca) occorrerebbe affiancare un programma organico e risolutivo di riconversione e strutturazione della flottiglia peschereccia e degli impianti a terra in vista anche delle precise scadenze (anno 1970) contemplate dal trattato di Roma il quale prevede nel passaggio del Mercato Comune Europeo dalla sua attuale fase transitoria alla sua fase definitiva una abolizione di quegli aiuti alla produzione che siano incompatibili con i principî di una libera concorrenza. In ciò che concerne i mezzi devesi infine aggiungere che lo Stato, a somiglianza di quanto praticato da moltissimi paesi, dovrebbe poter disporre di una nave per le indagini, le ricerche e gli studi inerenti alle attività della pesca (localizzazione dei banchi di pesce – comportamento del pesce in relazione all'ambiente ed ai mezzi di cattura – uso di nuovi mezzi o metodi di cattura ecc.). Trattasi di indagini e di ricerche quanto mai necessarie perché venga superata la persistente fase di empirismo o pressapochismo cui da noi risulta improntata ancora per grande parte l'attività della pesca e che ovviamente non possono essere intraprese dai privati a loro spese. La mancanza di tale nave, per i cui costi di costruzione e di gestione non si è riusciti ancora ad ottenere il benestare del Ministero del Tesoro, pone fra l'altro l'Italia in condizioni di umiliante in-

feriorità nelle numerose riunioni internazionali nelle quali vengono presentati studi ed indagini nel campo della pesca.

Le norme relative all'istruzione professionale, agli studi e ricerche, agli organi di studi e ricerche, ai permessi di pesca, alla tutela del commercio della pesca rispondono alle esigenze di tutela del settore.

C) *in rapporto all'alimentazione*: una politica della pesca in rapporto all'alimentazione presenta due aspetti: quello dei prezzi e quello della quantità.

1) Il prezzo, che rende accessibile e diffuso il consumo del prodotto, dipende oltre che dalla quantità della produzione anche dalle strutture di mercato e dalla facilità di trasporto. Di tale problema si è già fatto cenno. È il caso di sottolineare, a tale proposito, che l'Italia ha conosciuto nel 1963 un aumento di ben altri 10 miliardi delle sue già cospicue importazioni di prodotti ittici le quali sono giunte così ad un livello complessivo annuale di ben circa 55 miliardi. Per ovviare a tale sforzo di valuta che incide sfavorevolmente sulla nostra bilancia commerciale non vi è altra possibilità naturalmente che quella di promuovere un ulteriore incremento della produzione.

2) Per ciò che concerne la qualità, il problema è sostanzialmente di adeguata sorveglianza dei mercati, cui si aggiunge la dovuta considerazione di quelle nuove possibilità di trattamento e di conservazione del prodotto che vengono studiate e sperimentate mediante un largo concorso di esperti in tutto il mondo. Le norme di tutela della genuinità, dell'esercizio, del commercio, dell'igiene della pesca, costituiscono indicazioni preziose anche per l'alimentazione.

III) *Legislazione comparata per lo sviluppo della pesca.*

In un esame comparativo delle legislazioni degli altri paesi, risultano evidenziati gli scopi perseguiti relativi ai due poli tra i quali si svolge il fenomeno della pesca: conservazione del patrimonio ittico ed incremento della produzione. Tali due poli non sono tra loro in contrasto perché la conservazione implica, ad esempio, misure idonee a proibire la pesca in certi periodi stagionali favorevoli alla riproduzione, o mediante mezzi nocivi al ripopolamento o la cattura del cosiddetto novellame o pesce non giunto a maturità sessuale (recentemente la Francia ha definito dettagliatamente le misure minime di lunghezza delle singole specie al di sotto delle quali ne sono proibite la pesca ed il commercio), mentre la produzione può essere incrementata con metodi leciti di cattura e con tutti questi accorgimenti (periodi stagionali – ampiezza delle maglie delle reti – divieti in certe zone) che non siano di nocumento alla riproduzione.

Per ciò che concerne in particolare lo sviluppo dell'attività della pesca le legislazioni degli altri Stati oltre ad organizzare e finanziare indagini biologiche e tecnologiche nel campo della pesca, contemplano provvidenze in favore dei produttori mediante diversi sistemi, in parte praticati anche nella legislazione italiana. Vi sono sovvenzioni alle costruzioni (date ai cantieri o direttamente agli armatori), premi alla demolizione per incoraggiare la eliminazione delle navi antiquate e la loro sostituzione con nuove unità, prestiti dello Stato a basso tasso di interesse ed a lunga scadenza, garanzie alle banche per il caso di mancata restituzione delle somme prestate, pagamento di parte dell'interesse richiesto dalle banche ed infine restrizioni alle importazioni mediante dazi doganali e contingentamenti. Non sono previste invece nella legislazione italiana forme di interventi praticati in altri paesi, quali i premi per quantità o qualità o specie del pescato (es. Germania) il ritiro dei quantitativi non vendibili ad un prezzo minimo, (il cosiddetto « prezzo d'intervento »), quantitativi dei quali si fa farina di pesce mentre la differenza fra il prezzo pagato dalle fabbriche di farina e quello di intervento è versato da una Cassa alimentata dallo Stato o dai pescatori (es. Olanda), ed infine il salario minimo garantito ove la pesca è l'unica attività della zona (es. Norvegia).

L'esame della legislazione comparata induce a ritenere urgente la riforma delle norme esistenti in Italia per un adeguamento alla dimensione del contenuto delle leggi degli altri paesi e per lo sviluppo pieno della dignità del pescatore.

IV) *La pesca nella programmazione.*

a) I fini da conseguire in una politica di programmazione della pesca discendono da quanto si è fin qui esposto, e possono essere riassunti ed elencati nei seguenti punti fondamentali:

1) È necessario ed urgente avere la disponibilità di uno strumento legislativo idoneo ad impedire l'ulteriore impoverimento delle risorse ittiche dei nostri mari nonché a far rispettare le convenzioni internazionali stipulate dall'Italia con altri paesi per i fini di conservazione delle risorse del mare. Questo disegno di legge sulla disciplina della pesca

marittima, che io mi auguro sia approvato dal Parlamento al più presto, intende perseguire questo pregiudiziale obiettivo fondamentale.

2) È necessario ottenere il consenso dei Ministeri finanziari all'attuazione di un programma a lunga scadenza per un più decisivo intervento dello Stato nell'opera di riconversione e ristrutturazione della nostra flotta. Se si vuole non restare nell'attuale condizione di paese largamente importatore di prodotti ittici e si desidera porre la nostra flottiglia peschereccia su una base di vera competitività con gli altri Stati limitrofi e lontani, occorre affrontare il necessario onere finanziario richiesto da un deciso intervento dello Stato in tale settore. Altrimenti, come si è detto, scadenze internazionali più o meno prossime vieteranno interventi statali che oggi sono ancora possibili.

3) Occorre organizzare l'intervento dello Stato nel campo degli studi e delle indagini in materia di pesca. A tal uopo, e per un coordinamento di competenze, sarebbe necessario che gli istituti attualmente ancora dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Laboratorio centrale di idrobiologia, istituti talassografici) passino alle dipendenze del Ministero della marina mercantile; al Ministero dell'agricoltura, invece, è devoluta soltanto la competenza in materia di pesca nelle acque interne. Epperò, sarebbe preferibile adottare un provvedimento più radicale di unificazione presso il Ministero della marina mercantile delle competenze sia per la pesca marittima che per la pesca nelle acque interne, secondo il progetto Sinesio in esame in Parlamento.

Il passaggio degli istituti scientifici alle dipendenze del Ministero della marina mercantile deve essere considerato preliminare ad ogni altro programma di organizzazione e riorganizzazione dell'intervento dello Stato nel campo degli studi biologici e tecnici applicati alla pesca. Ciò in considerazione anche del fatto dei numerosi impegni internazionali ai quali l'Italia deve far fronte e che possono essere portati ad attuazione decorosamente solo se sia un unico Ministero a dover provvedere sia alle decisioni amministrative in merito alle partecipazioni ai diversi consessi internazionali, sia alla pratica realizzazione di studi, ricerche e relazioni con proprî studiosi ed esperti.

Inoltre – è il caso di insistentemente rilevarlo – il Ministero della marina mercantile dovrebbe essere dotato di una sua propria nave per condurre ricerche e campagne sperimentali di pesca.

4) Occorre disciplinare secondo nuove norme e nuovi criteri la formazione professionale del personale dedito all'attività della pesca. È indispensabile istituire nuove scuole e corsi specializzati, definire i programmi di esame, apportare le dovute modifiche alle norme del Codice della navigazione relative ai titoli professionali.

5) Occorre pervenire ad una più adeguata e più efficace regolamentazione del commercio dei prodotti ittici e quindi dei mercati. Le osservazioni fatte possono essere di adeguata risposta alle proposte dell'onorevole Calvaresi ed altri, ed alle linee dell'ordine del giorno. A nostro parere occorre risolvere tali problemi. Come?

b) I mezzi da corrispondere comportano:

— adeguati strumenti legislativi per le varie esigenze dianzi illustrate del settore della pesca;

— riorganizzazione, alle dipendenze esclusive del Ministero della marina mercantile, di un adeguato personale tecnico il quale, nei diversi istituti specializzati, si affianchi all'operato amministrativo del Ministero;

— i mezzi finanziari necessari se si vuole che anche in Italia, come nei paesi più progrediti, venga continuata ed incrementata la costituzione di una efficiente e competitiva flottiglia peschereccia. Le rilevanti importazioni di prodotti ittici, alle quali siamo costretti, giustificano l'intervento dello Stato nella produzione ittica anche per motivi di natura economica.

V) *Punti fondamentali della legge.*

E per concludere occorre chiarire qualche punto della legge.

a) *Quanto alla materia della divisione delle competenze in materia di pesca tra marina mercantile ed agricoltura*, occorre dire che essa è regolata dall'articolo 1 del decreto legge del capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396. In base a tale articolo sono state devolute al Ministero della marina mercantile le attribuzioni già spettanti al Ministero dell'agricoltura in materia di pesca, escluse quelle nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo ed escluse le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza sugli istituti idrobiologici e talassografici.

In sostanza, la competenza dell'agricoltura in materia di pesca è estesa oltre che alle acque iscritte negli elenchi delle acque pubbliche anche alle acque interne appartenenti, a norma dell'articolo 28 Codice della navigazione, al demanio marittimo (stagni, lagune,

foci dei fiumi che sboccano a mare) mentre quella della marina mercantile è limitata alla pesca nel mare vero e proprio.

È da avvertire che esiste una proposta di legge dell'onorevole Vittorino Colombo ed altri che prevede come criterio per stabilire il limite tra acque interne ed acque marittime, ai fini della disciplina della pesca, la linea congiungente i due punti estremi delle foci a mare al momento della bassa marea.

Non è sembrato opportuno modificare l'attuale dizione dell'articolo 1 (acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile), che precisa l'oggetto e la sfera di applicazione della legge: e ciò ad evitare confusione, ed in attesa della unificazione delle competenze.

b) Quanto alla *piscicoltura*, essa non è stata compresa nell'ambito di applicazione del disegno di legge, in quanto le acque in cui viene praticata non rientrano nella sfera di attribuzioni di questo Ministero.

Infatti – lo ripeto – in base all'articolo 1 del decreto legge del capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396 spettano al Ministero dell'agricoltura le attribuzioni in materia di pesca nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo e, quindi, anche negli stagni, lagune, foci dei fiumi che sboccano a mare (articolo 28, lettera *b*), Codice della navigazione).

c) Quanto alla *vigilanza sulla pesca e sul commercio*, vanno fatte alcune osservazioni. Com'è noto, fino al 1958 la disciplina dei mercati ittici era attribuita alla marina mercantile. Con il decreto legge n. 537 del 17 ottobre 1958 (sostituito, poi, dalla legge 25 marzo 1959, n. 125) che dettava norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, la competenza fu trasferita al Ministero dell'industria. Neppure nell'attuale situazione, sembra opportuno scindere i due tempi in cui viene effettuata la vigilanza e cioè quello sulla pesca e successivamente quello sul trasporto e sul commercio del pesce e degli altri organismi acquatici eventualmente pescati in spregio alle norme che disciplinano la pesca. È indispensabile poter perseguire in ogni momento i trasgressori, al fine di evitare che, attraverso una incontrollata pesca di organismi acquatici non giunti ancora a determinate misure, o pescati con materiale esplosivo o con sostanze venefiche si giunga ad uno sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche con conseguenze deleterie per la nostra ittiofauna.

Nel progetto ministeriale era prevista la inclusione del personale dell'amministrazione centrale tra coloro cui è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai fini della vigilanza sulla pesca: si mirava a dare il potere ai funzionari della marina mercantile di intervenire direttamente nell'opera di vigilanza sulla pesca, trattandosi di persone che per la conoscenza di legge e di regolamenti sono particolarmente idonee a svolgere tale compito.

Il riconoscimento di tale qualifica ai funzionari dell'amministrazione centrale non costituisce una novità nel nostro Regolamento in quanto, ad esempio, analoga qualifica è stata già riconosciuta ai funzionari della motorizzazione civile e dell'ANAS agli effetti dell'applicazione del codice della strada. In sede di *Comitato ristretto* è stato accolto un emendamento soppressivo, per il quale non è stato dato tale riconoscimento al personale; mi permetto pregare la Commissione di ritornare sull'argomento ed accogliere il testo originario.

d) Quanto ai *rapporti con le regioni*, va precisato che le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia) hanno potestà normativa in materia di pesca. Pertanto esse possono emanare norme aventi forza di legge in tale materia senza alcuna limitazione, salvo, ovviamente, le limitazioni delle norme costituzionali (vedi sentenza n. 23 del 21 febbraio 1957 della Corte costituzionale). È chiaro che le norme emanate dalle regioni trovano applicazione solo nei limiti del mare antistante il loro territorio.

Tenendo presente la competenza della regione, è stato previsto che nelle Commissioni locali per la pesca costituite presso le Capitanerie di porto aventi sede nel territorio della regione a statuto speciale sarà incluso il rappresentante dell'amministrazione regionale, o, meglio, il rappresentante dell'Assessorato alla pesca.

e) Quanto all'*imprenditore di pesca*, altissima è stata la discussione. L'onorevole Amodio aveva proposto un primo emendamento che suonava così: « Chi assume l'esercizio di una nave o di un galleggiante ai fini di pesca, deve fare una dichiarazione d'imprenditore di pesca all'ufficiale d'iscrizione della nave o del galleggiante ».

L'emendamento proposto era palesemente ricalcato sul testo degli articoli 265, primo comma, 268 e 269, primo comma, del Codice della navigazione, salvo modifiche di carattere formale, fra cui la sostituzione della espressione « dichiarazione di armatore » con quella « dichiarazione di imprenditore di pe-

sca ». L'emendamento, se accolto, poteva far nascere equivoci.

Se si considera che nella nozione di nave, fornita dall'articolo 136 del Codice della navigazione rientra, per disposto esplicito del legislatore, la nave da pesca, non può non concludersi che l'ipotesi di « esercizio della nave », formulata dal citato articolo 265, contempli sicuramente anche l'esercizio della nave da pesca. Ne deriva l'assoluta superfluità dell'emendamento proposto, che potrebbe solo turbare la linearità del sistema e far sorgere dubbi sulla portata, oggi amplissima, dell'articolo 265 e sulla figura dell'armatore.

Epperò l'onorevole Amodio sosteneva una altra idea; egli tendeva ad introdurre la figura autonoma dell'*imprenditore di pesca*, una figura diversa da quella dell'armatore. Si tratta di una innovazione importante.

Non v'è dubbio che non vi sia coincidenza della nozione di armatore o impresa di navigazione con la nozione di impresa fornita dall'articolo 2082 codice civile. L'imprenditore di pesca ai sensi dell'articolo 2082 codice civile non è l'armatore; anche l'armatore è imprenditore, ma l'imprenditore di pesca ha una impresa organizzata non soltanto su una nave, ma su altri elementi o su altre componenti imprenditoriali. E, giacché anche l'imprenditore di pesca agisce sul mare, è stata prevista una specie di registrazione.

Non è il caso di azzardare una definizione della figura, allo stato, in quanto la nozione di imprenditore di pesca non è stata ancora sufficientemente elaborata e puntualizzata dalla dottrina che solo recentemente ha cominciato a porsi il problema (v. ad esempio, CUSMAI: *Necessità di una nuova legislazione per la pesca;* GAGGETTI: *Esercizio della pesca ad impresa*). Epperò, è opportuno agevolare il cammino della dottrina con la previsione legislativa.

Il GAGGETTI nello scritto sopra citato (pagina 525) afferma testualmente: « Su questo terreno la tipicità del fine produttivo dell'impresa di pesca, perseguito attraverso l'esercizio della navigazione, finirà con l'imporre le proprie esigenze, la compiuta enucleazione delle quali rappresenta un compito di non poco momento alle cui soglie sembra opportuno che il giurista si soffermi attentamente nel futuro prima di richiedere l'intervento del legislatore (intervento invocato da più parti ma che allo stato corre il rischio di non poter essere adeguatamente raccolto dal legislatore, proprio per mancanza di esatta puntualizzazione dei problemi da parte della dottrina), proprio per elaborare chiaramente quella tipologia che è essenziale ad una congrua disciplina della odierna realtà peschereccia ».

« In ogni caso – aggiunge il Gaggetti – non va obliato, nel valutare quelle esigenze, che la soluzione di taluni problemi della complessa fenomenologia che presenta l'impresa di pesca, sono condizionati proprio dall'assoggettamento alle regole del diritto della navigazione di buona parte dell'attività posta in essere strumentalmente per il conseguimento dei fini propri dell'impresa: sicché la loro soluzione rappresenta una delicata opera di valutazione di esigenze complementari ».

Si può concludere che la dottrina non ha ancora elaborato convenientemente la figura dell'imprenditore di pesca, per cui non è possibile dire se e fino a qual punto essa si riquadra nella nozione generale dell'impresa e per quali caratteristiche particolari se ne distacchi. Ne consegue l'opportunità di omettere nel testo del disegno di legge una definizione dell'imprenditore di pesca, prevedendo soltanto l'obbligo per le imprese di pesca dell'iscrizione in particolari registri. La registrazione è indispensabile, in quanto permetterà di individuare – e non ai soli fini statistici – coloro – società o singoli – che dedicano la loro attività imprenditoriale alla pesca.

L'art. 2 (*Registro delle imprese di pesca*) risulta, pertanto, così formulato nel testo del Comitato: « Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.

« Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendono esercitare un'impresa di pesca. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti, le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta ».

f) Quanto ai *diritti esclusivi di pesca*, è opportuno stralciare dal disegno di legge l'argomento.

Si tratta di una questione molto complessa che ha una importanza marginale nel quadro della disciplina della pesca, trattandosi di problema che interessa soprattuto il demanio.

Del resto, varie proposte di legge per l'estinzione dei diritti esclusivi di pesca sono state presentate anche nella decorsa legislatura da senatori e deputati di vari partiti (Boidi, De Martino, Ravagnan, Gibotto, Cuzzaniti, Sangallo), ma essi non hanno mai avuto seguito per i complessi problemi di carattere politico, giuridico, sociale ed economico che tale estinzione comporta. Anche nella corrente legislatura esiste una proposta di legge (atto Camera n. 1755), formulata dall'onorevole Ma-

gno ed altri. Il problema potrà essere affrontato in sede di discussione di quella proposta.

Bisogna, altresì, considerare che l'estinzione dei diritti esclusivi di pesca comporta un onere per lo Stato in quanto ovviamente si deve dar luogo alla erogazione dell'indennità di esproprio ai titolari dei diritti esclusivi, con conseguente indispensabile intervento del Tesoro. Ciò senza contare che si renderebbero necessarie e complesse indagini per accertare preventivamente l'ammontare della spesa che dovrebbe sostenere l'erario. Un complesso di cose, quindi, che ritarderebbe l'ulteriore corso del disegno di legge che, si ripete, ha per principale oggetto la disciplina della pesca.

In conclusione, l'intero problema dei diritti esclusivi di pesca va trattato e discusso in altra sede.

VI) *Conclusione.*

L'esposizione da me fatta ha posto in rilievo l'importanza della legge in elaborazione. Ringrazio gli onorevoli colleghi – ed in specie l'onorevole Relatore, Amodio – per la comprensione dimostrata e la preziosa collaborazione; auspico che la legge sia sollecitamente approvata.

Renderemo tutti insieme un importante servizio anche all'economia del nostro Paese, in quanto l'assestamento legislativo della pesca si trasforma in forza di spinta per lo sviluppo dell'economia marittima, che è fondamentale nell'Italia marinara.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI